

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-966 del 22/02/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA PEDRETTI RINO E FIGLI CESARE E GIANCARLO SOC. AGR. S.S. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA STALLONE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1000 del 22/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA PEDRETTI RINO E FIGLI CESARE E GIANCARLO SOC. AGR. S.S. .
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO
IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA STALLONE**

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta PEDRETTI RINO E FIGLI CESARE E GIANCARLO SOC. AGR. S.S. , trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Villanova sull'Arda) con nota del 22.09.2017, prot. n. 11929 (prot. ARPAE n. 11732 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovini e bufale da latte " svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per aderire all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle emissioni in atmosfera ;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, aventi recapito nel suolo;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 12/1/2018, prot. n. 476 (prot. Arpae n. 376 in pari data);

PRESO ATTO che:

- l'intervento è relativo alla realizzazione di un nuovo centro zootecnico da realizzarsi in Comune di Villanova sull'Arda al foglio n. 24 mappl.li nn. 23 e 24, in via Stallone;
- la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 531 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 230 capi;
 - Capi da rimonta: n. 190 capi;
 - Vitelli: n. 111 capi;
- le aree delle cuccette sono dotate di lettiera la quale viene trascinata dagli animali insieme al liquame e convogliata, mediante le ruspe, nelle vasche di stoccaggio;
- il servizio igienico verrà utilizzato da un massimo di 5 addetti, corrispondenti ad un carico organico pari a 2,5 a.e.;
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante un sistema costituito da un degrassatore (5 a.e.), una fossa Imhoff (6 a.e.) e da un filtro percolatore anaerobico (6 a.e.) seguiti da una sub-irrigazione dimensionata per 4 a.e. realizzata a scopo precauzionale le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici);
- l'area su cui insisterà la sub-irrigazione è costituita in prevalenza da terreno di riporto e la falda risul-

ta essere posta 6 metri sotto il piano campagna (marzo 2011);

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 12/2/2018 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni fornite dai rappresentanti della Ditta proponente (corredate da opportuna documentazione) - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta PEDRETTI RINO E FIGLI CESARE E GIANCARLO SOC. AGR. S.S. , per l'attività di "allevamento bovini e bufale da latte " svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

ATTESO che il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione dell'intervento di realizzazione della stalla per bovini in mungitura con zona di allevamento e box poliuso che verrà autorizzato con apposito provvedimento;

VISTA la nota del 13/2/2018 (prot. Arpae n. 2299 del 14/2/2018) con la quale l'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po ha trasmesso la documentazione integrativa che la Ditta, in sede di conferenza di servizi, si era impegnata a produrre;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta PEDRETTI RINO E FIGLI CESARE E GIANCARLO SOC. AGR. S.S.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta (C. FISC. 00880760335) per l'attività di "allevamento bovini e bufale da latte " svolta nello stabilimento sito in Comune di Villanova sull'Arda (PC) via Stallone (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni per le emissioni in atmosfera;

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito sul suolo;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito sul suolo le seguenti prescrizioni:
- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
 - b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dal degrassatore, dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore ed in ingresso alla sub-irrigazione, deve essere sempre accessibile e consentire un agevole controllo dei reflui;
3. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) al momento della messa in esercizio, o al più tardi 30 giorni prima della definitiva messa a regime, deve essere presentato l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/2007, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti provenienti dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
 - b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/2017 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - c) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/2017;
 - d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
4. **di fare salvo** che:
- per quanto attiene le emissioni in atmosfera di cui all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che il gestore è tenuto a rispettare quanto disposto dalla Delibera Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. ed, in particolare, le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla medesima delibera;
 - dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del Piano Aria Integrato Regionale 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera Assemblea Legislativa n. 115 del 11.4.2017;
 - i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - la ditta deve essere in possesso di debita Concessione per l'emungimento di acqua dal pozzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
 - l'autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti. Le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
5. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.